

# **Accertamento causa di scioglimento, messa in liquidazione e nomina liquidatori nelle società di capitali (schede 6.1.3. e 6.1.8)**

## *Indicazioni operative*

Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata lo scioglimento è regolato dall'art. 2484 codice civile che individua 7 casistiche (6 puntuali ed una finale di rimando a Statuto ed Atto costitutivo).

Nei casi previsti dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) l'accertamento della causa di scioglimento compete agli amministratori che devono provvedervi "senza indugio" (art. 2485, 1<sup>^</sup> comma): "in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi".

È naturale quindi che, in questi casi, gli effetti dello scioglimento decorrano dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di questa dichiarazione.

### **✓ ACCERTAMENTO**

#### **1) DECORSO DEL TERMINE**

In questo caso la causa di scioglimento è oggettiva e si verifica il giorno in cui lo statuto fissa il termine del contratto sociale. Unico presupposto è che tutte le attività della società si siano concluse e che la società venga resa inattiva. Poiché l'attività potrebbe proseguire oltre il termine per concludere le operazioni in corso, le date di decorso del termine e di inattività non devono obbligatoriamente coincidere.

#### **2) PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O PER LA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO**

Come chiaramente indicato nella circolare (prot. 94215 del 19/5/2014) del MISE lo scioglimento *ex lege* ricorre solo nel caso in cui la società sia stata costituita unicamente per la realizzazione di un particolare e ben definito progetto, analiticamente descritto nello statuto (ad es. uno specifico lavoro pubblico, la realizzazione di un ponte, di un complesso edilizio determinato, etc..).

Di conseguenza è di fatto impossibile il verificarsi di questa causa di scioglimento nelle società che abbiano un oggetto composto da molteplici e diversificate attività (oggetto sociale plurimo) parte delle quali mai svolte; oppure nelle società con oggetto univoco, ma comunque generico e, quindi 'permanente' (es. oggetto sociale che indica unicamente la gestione di bar e ristoranti).

Verrà pertanto accettata questa causa di scioglimento solo nel caso di oggetto sociale univoco, sempreché l'assemblea dei soci, convocata senza indugio, abbia deciso di non modificare l'oggetto sociale. Il verbale di tale assemblea, che non dovrà necessariamente svolgersi alla presenza di un notaio, andrà allegato alla pratica.

#### **3) PER L'IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO O PER LA CONTINUATA INATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA**

Affinchè ricorra tale casistica è necessario fissare dei riferimenti temporali minimi che consentano di distinguere periodi "temporanei" di non funzionamento/inattività dell'assemblea dalla situazione "irreversibile" individuata dal Codice Civile.

La circostanza, quindi, che (almeno) due bilanci d'esercizio non siano stati approvati è considerato, in sé, un elemento sufficiente per ritenere che l'assemblea non funzioni.

Allo stesso modo, a tal fine, è considerato sintomo di non funzionamento/inattività, la mancata nomina/sostituzione dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo, a seguito di (almeno) due convocazioni nell'arco minimo di un anno (entrambi i requisiti devono essere presenti, quindi dovranno essere comprovate almeno due convocazioni e tra queste deve intercorrere almeno un anno di tempo).

L'Ufficio controllerà in visura che la situazione attestata dagli amministratori corrisponda alle risultanze del Registro Imprese (es. bilancio non depositato negli ultimi due esercizi, CdA/organo di controllo effettivamente scaduto).

**Se l'amministratore unico è anche socio unico o è socio con maggioranza assoluta (50,01% del capitale) questa causa di scioglimento non può aver luogo;** la dichiarazione di scioglimento in questo caso non verrà quindi accettata.

Se si è verificata questa causa di scioglimento la nomina del liquidatore non potrà naturalmente essere effettuata dall'assemblea dei soci, bensì dal Tribunale.

#### **4) RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DISOTTO DEL MINIMO LEGALE, SALVO QUANTO È DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 2447 E 2482-TER**

In questo caso il primo e principale controllo risiede nel verificare che il capitale risulti effettivamente ridotto al di sotto del minimo legale.

La disposizione di legge prevede espressamente che la causa di scioglimento di cui sopra intervenga "salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter".

Ciò significa che per le spa (art. 2447 c.c.) e per le srl (art. 2482 c.c.) lo scioglimento interviene se i soci, convocati dagli amministratori 'senza indugio', non decidono la ricapitalizzazione o la trasformazione della società. È pertanto necessario allegare alla pratica copia del verbale di tale assemblea, che non dovrà obbligatoriamente svolgersi alla presenza di un notaio.

Non è necessario effettuare l'accertamento appena ricordato in caso di amministratore unico/socio unico e tutte le volte in cui tutti i soci siano anche amministratori. La dichiarazione degli amministratori (e soci) che accerta la causa di scioglimento non va cioè necessariamente preceduta da una **previa convocazione dell'assemblea straordinaria** affinché gli stessi soggetti – convocati quali 'soci' – dichiarino la volontà di non ricapitalizzare/trasformare la società.

#### **5) NELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2437-QUATER E 2473**

In questo caso si presuppone il recesso del socio dalla società. La dichiarazione degli amministratori deve dare conto del negativo esperimento dei vari passaggi previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 2473 c.c. (vendita agli altri soci; a terzi; rimborso mediante riserve disponibili; rimborso mediante riduzione del capitale sociale) e, quindi, a causa dell'infruttuosità degli stessi, dell'inevitabilità dello scioglimento sociale. È pertanto necessario allegare verbale di assemblea che comprovi tali passaggi.

#### **6) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

In questo caso deve sempre provvedere il Notaio (che effettuerà tutti i controlli necessari).

#### **7) ALTRE CAUSE PREVISTE DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO**

Questo caso si può presentare solo quando l'atto costitutivo o lo statuto della società prevedono altre cause di scioglimento e determinano la competenza a deciderle o accertarle (es. l'atto prevede la clausola secondo cui la società si scioglie in caso di recesso del socio di maggioranza).

Si ricorda che i documenti allegati devono sempre essere pdf/A, firmati digitalmente dall'obligato e con dichiarazione di raffronto in calce.

## ✓ LIQUIDAZIONE

Per le spa l'atto deliberativo deve essere necessariamente ricevuto e redatto da un notaio; per le srl l'atto può essere costituito anche da una delibera di assemblea ordinaria (non notarile) con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

L'iscrizione dell'accertamento di una causa di scioglimento e della messa in liquidazione di una società di capitali può avvenire anche con il deposito di un verbale di assemblea dei soci, in cui l'organo amministrativo (presente in assemblea con **tutti** i suoi componenti) dichiara in atto il verificarsi di una delle cause scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. punti da 1) a 5) e **contestualmente i soci** prendono atto del verificarsi della causa di scioglimento dichiarata dall'organo amministrativo e **deliberano esclusivamente la nomina del liquidatore**.

In questo caso, quindi, la prima parte dell'atto contiene espressamente, nelle premesse, l'esplicita dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori.

Non è necessario quindi, se ricorre questa situazione, che prima del verbale di assemblea che nomina i liquidatori venga depositato l'accertamento del verificarsi di una delle cause di scioglimento da parte dell'organo amministrativo (anche tale accertamento è qui contenuto nello stesso verbale di assemblea).

Occorre però presentare al Registro imprese due pratiche, prima si iscriverà l'accertamento e a seguire la nomina del liquidatore.

Sede, 8 novembre 2016

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Art. 2484 - Cause di scioglimento**

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non delibere le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli [2447](#) e [2482-ter](#);
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli [2437-quater](#) e [2473](#);
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

### **Art. 2485 - Obblighi degli amministratori**

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo [2484](#). Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo [2484](#)

### **Art. 2486 - Poteri degli amministratori**

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo [2487](#)-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente [1292](#) responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

### **Art. 2487 - Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione**

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo [2484](#) non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo [2328](#) o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo <sup>(1)</sup>.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto [[2309](#), [2332](#)] le decisioni ivi previste <sup>(2)</sup>.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati [[2275](#)] dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero [[2409](#)].

### **Art. 2487 bis - Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti**

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione <sup>(1)</sup>. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.